



# COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

## Città Metropolitana di Bologna

Piazza Unità d'Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano

Tel.0542/91111

E-mail: [urp@comune.borgotossignano.bo.it](mailto:urp@comune.borgotossignano.bo.it)

Posta pec: [comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it)

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 29/09/2020

OGGETTO : DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DA COVID-19 PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore 20:40 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	GHINI MAURO	X	
2	CENNI FEDERICA	X	
3	CANTONI GUERRINO	X	
4	BARTOLI GABRIELE	X	
5	FOCACCIO ROBERTO	X	
6	DALL'OSSO CHIARA	X	
7	BUCCHI MAURO	X	
8	POGGIOLI ATOS	X	
9	SUZZI CLAUDIO	X	
10	MIRANDA BRIGIDA	X	
11	MANZONI SARA	X	
12	NANNI MICHELA	X	
13	MONTI GUIDO	X	

Totale presenti: 13    Totale assenti: 0

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

Il Sindaco Mauro Ghini assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: CANTONI GUERRINO, BARTOLI GABRIELE, MONTI GUIDO

OGGETTO: DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DA COVID-19 PER L'ANNO 2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**VISTO** l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

**DATO ATTO**, quindi, che la Tari continua ad essere disciplinata dalla L. 147/2013;

**RICHIAMATA** la deliberazione Consiglio Comunale n° 30 del 30 luglio 2020 che:

- conferma l'applicazione delle tariffe 2019 nell'anno 2020, salvo gli eventuali adeguamenti dovuti alle agevolazioni connesse all'emergenza COVID 19 riconosciute sulla seconda rata, a seguito di validazione del PEF 2020, da parte di ATERSIR, secondo il metodo MTR introdotto da Arera e definisce le scadenze di riscossione della tassa, rinviando l'approvazione delle agevolazioni per le utenze TARI, a seguito emergenza sanitaria, a successiva delibera da adottare;
- dà atto che il Piano Finanziario 2020 del servizio rifiuti comunale verrà validato per competenza da ATERSIR, entro la fine dell'anno 2020, e trasmesso ad ARERA per la successiva approvazione unitamente all'eventuale conguaglio tra i costi del servizio approvati per il 2019 e quelli effettivamente sostenuti per il 2020, suddiviso pro quota negli esercizi 2021-2023;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

**CONSIDERATO** che con la citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione dei costi del servizio rifiuti e di conseguenza delle tariffe TARI a livello nazionale;

**RICHIAMATA**, altresì, la deliberazione n. 158/2020, con cui l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambienti, ARERA, indica "ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie", i criteri per la concessione di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche disagiate per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 e in particolare l'Allegato A della delibera stessa che riporta le categorie dei codici ATECO delle attività produttive interessate da sospensione attività e chiusure causa emergenza sanitaria da COVID-19 distinguendo tra quelle che hanno obbligatoriamente sospeso l'attività produttiva da quelle che avrebbero potuto risultare sospese, parzialmente o completamente

**ATTESO** che le agevolazioni che s'intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle misure restrittive imposte dal Governo mediante riduzione della tassazione di quota variabile, per la copertura dei costi derivanti dalla raccolta, smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani da parte delle attività produttive sospese per il periodo di chiusura generato dall'emergenza COVID;

**VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”*;

**VISTE** le indicazioni operative per l'attuazione della delibera 158/2020 e relativo allegato A e le direttive impartite dall'Autorità, nonché coerentemente alla nota congiunta a firma Atersir Emilia Romagna e Anci Emilia Romagna AT/2020/4234 del 9.6.2020;

**RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri nei provvedimenti di ARERA sopra citati e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche aventi diritto all'agevolazione obbligatoria disposta con atto deliberativo n. 158/2020 da ARERA ed erogata direttamente dal gestore, senza necessità di domanda, si farà riferimento ai codici ATECO riconducibili alle attività maggiormente penalizzate, presenti in banca dati TARI;

**PRESO ATTO** di quanto indicato nella delibera del consiglio comunale n° 30 del 30 luglio di determinazione di n.2 rate di riscossione della TARI:

- la prima rata con scadenza al 30/9 relativa all'acconto TARI per 4 mesi;
- la seconda rata con scadenza al 2/12, contenente il saldo della TARI 2020, al netto delle riduzioni/agevolazioni deliberate con il presente atto, in relazione a quanto previsto dalla delibera Arera n°158/2020, Allegato A, in relazione all'emergenza epidemiologica da covid-19;

**RILEVATO** che le stesse agevolazioni Tari saranno finanziate con una quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali assegnato ai sensi del D.L. 34/2020 art.106 comma 1;

**ATTESO** che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

**DATO ATTO** che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata che giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta e che più di altre categorie abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

**RITENUTO**, quindi d'introdurre, per l'annualità di competenza 2020, una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche come definite nel precedente capoverso e che sono regolarmente iscritte nella banca dati della TARI comunale;

**VISTI:**

- il DPCM del 11.03.2020 ed i relativi allegati dove vengono indicate le attività che potevano continuare a svolgere l'attività anche in periodo di lockdown;
- il DPCM del 22.03.2020 e successive mm.ii. che indica, nello specifico, i codici Ateco delle attività che nel periodo di lockdown hanno potuto continuare a svolgere l'attività;
- Il DM Mise del 25.3.2020 che indica ulteriori codici ATECO di attività consentite nel periodo di lockdown;
- Il DPCM 10.4.2020 in ordine a ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTI** gli artt.54 e 61 del DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020;

**VISTA** la richiesta eseguita dalla dirigente del Servizio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese – inviata e consegnata in data 22/5/2020 tramite PEC, con iscrizione al protocollo generale del nuovo circondario imolese n° 4119/2020 – alla Prefettura di Bologna, con la quale è stato richiesto l'elenco delle attività per le quali è stata concessa l'apertura in deroga in relazione ai provvedimenti di chiusura imposti dal Governo, in considerazione dell'emergenza sanitaria covid-19, per la corretta determinazione delle agevolazioni fiscali TARI per ciascun Comune;

**RITENUTO** quindi di applicare i seguenti fattori riduttivi alle tariffe TARI 2020, come deliberate dal Consiglio Comunale n° 30 del 30 luglio 2020, in base alle modalità di seguito indicate:

- a) riduzione del 15% da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività indicate nell'allegato A alla delibera 158/2020 di Arera, Tabella 1a (obbligatorie);
- b) riduzione del 25% da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività indicate nell'allegato A alla delibera 158/2020 di Arera, Tabella 1b e Tabella 2 (obbligatorie);
- c) riduzione del 25% da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività a cui non è stata applicata la riduzione in automatico e che dichiarino di avere sospeso temporaneamente l'attività, anche su base volontaria, per un periodo minimo di 60 giorni, dietro presentazione d'idonea autocertificazione attestante la predetta situazione, all'ufficio tributi del Comune interessato, entro il 10/10/2020 per l'inserimento nell'avviso di pagamento con scadenza al 2/12/2020 e comunque entro il 31/10/2020 per l'applicazione in successivo avviso a conguaglio;

**RITENUTO** che il Comune, tramite il concessionario HERA SPA, riconosce pertanto l'agevolazione obbligatoria in via automatica, senza necessità di espressa richiesta, alle attività presenti in banca dati TARI, aventi i codici ATECO riconducibili a quelli delle attività indicate in Tabella 1 a) e b) ed in Tabella 2 dell'allegato alla delibera ARERA n. 158/2020. Quanto alle

agevolazioni facoltative da concedersi su richiesta, il gestore HERA SPA procederà sulla base delle indicazioni fornite dal Comune dopo il vaglio delle istanze a questi pervenute.

**DATO ATTO** che la riduzione tariffaria di cui alle lett. a) e b) verrà applicata in sede di emissione degli avvisi TARI 2020 con scadenza di riscossione al 2/12/2020, sulla base della banca dati gestita dal concessionario della riscossione Hera spa, salvo successivo conguaglio;

**DATO ALTERSI' ATTO** che per l'annualità di competenza 2020 non è dovuta la TARI giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione TOSAP per le attività economiche;

**PRESO ATTO** della proroga ultima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali prevista al 30 settembre 2020, dalla legge n°77 del 17/7/2020 di conversione del decreto rilancio n°34/2020, è stata prorogata al 30 settembre 2020, da D.L. "agosto", n. 104 del 14/8/2020 all'art.54, comma 1;

**VISTO** quanto disposto dall'art.53 comma 16 della L.388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno (termini così prorogati dall'art. 106 del D.L. Rilancio n. 34/2020 convertito in legge 77 2020);

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11/04/2020 e n. 12 del 11/04/2020, esecutive;

**RICORDATO** che con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 21/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

**Preso atto** del provvedimento prot. n. 17128 del 31.12.2019 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

**VISTO** il parere del Revisore Contabile allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'Organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

**Attesa** la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa possa esplicitare gli effetti nei termini utili per l'adeguata pubblicizzazione e diffusione a favore degli utenti interessati;

**SENTITO** il parere del Segretario che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

Con votazione , resa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito

**Consiglieri presenti n. 13**

Astenuti n. //

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 3(Miranda Brigida, Manzoni Sara, Monti Guido)

## **DELIBERA**

- 1.** di approvare e regolamentare con il presente atto le agevolazioni tariffarie per le TARI relativamente all'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle utenze non domestiche interessate dalla chiusura e/o riduzione della propria attività, a seguito di interventi normativi statali e/o regionali, in esecuzione di quanto espresso con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 30 luglio 2020 e in esecuzione di quanto espresso dalla delibera Arera 158/2020, allegato A, in cui sono indicate come riduzioni obbligatorie le attività indicate in tabella 1a, 1b e 2 del medesimo allegato A, che costituisce **l'allegato 1** alla presente deliberazione;
- 2.** di approvare la determinazione delle riduzioni obbligatorie alla tariffa TARI 2020, di cui sopra, rapportate all'arco temporale di 12 mesi, secondo i fattori di riduzione di seguito indicati, da applicare sulla quota variabile tariffaria, stimate complessivamente in € 26.938,66, secondo la simulazione eseguita dal concessionario della gestione e attività di supporto alla riscossione della tassa da parte del Comune, Hera spa - come da comunicazione, pervenuta tramite email in data 4/9/2020, iscritta al protocollo comunale al n° 4207/2020),

- 3.** di approvare quindi i seguenti fattori di riduzione:
- a.** riduzione del 15% da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività indicate nell'allegato A alla delibera 158/2020 di Arera, Tabella 1a (obbligatorie);
  - b.** riduzione del 25% da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività indicate nell'allegato A alla delibera 158/2020 di Arera, Tabella 1b e Tabella 2 (obbligatorie);
  - c.** riduzione del 25% da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività a cui non è stata applicata la riduzione in automatico e che dichiarino di avere sospeso l'attività per un periodo minimo 60 giorni, dietro presentazione d'idonea autocertificazione attestante la predetta situazione, all'ufficio tributi del Comune interessato, entro il 10/10/2020 per l'inserimento nell'avviso di pagamento con scadenza al 2/12/2020 e comunque entro il 31/10/2020 per l'applicazione in successivo avviso a conguaglio;
- 4.** di dare atto che le stesse agevolazioni Tari saranno finanziate con una quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali assegnato ai sensi del D.L. 34/2020 art.106 comma 1;
- 5.** di dare atto che qualora l'importo della spesa delle riduzioni spettanti agli aventi diritto, risultasse superiore a quello stimato si provvederà ad integrare il relativo finanziamento;
- 6.** di dare atto di riscuotere la seconda rata Tari nel 2020 al 2/12/2020, calcolata al netto delle predette riduzioni/agevolazioni, salvo successivo conguaglio, in relazione ai maggiori / minori costi della gestione rifiuti 2020 approvati con il PEF 2020 da ARERA, per la quota di competenza 2021;
- 7.** di dare atto che a titolo di agevolazione facoltativa per l'annualità di competenza 2020 non è dovuta la TARI giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione TOSAP per le attività economiche (8 mesi) e che il minor gettito verrà finanziato con una quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali assegnato ai sensi del D.L. 34/2020 art.106 comma 1;
- 8.** di dare atto che la determinazione/applicazione delle agevolazioni fa riferimento alle indicazioni operative per l'attuazione della delibera 158/2020 e relativo allegato A – Tabella 1a, 1b e Tabella 2 (riduzioni obbligatorie), delle direttive impartite dall'Autorità, nonché coerentemente alla nota congiunta a firma Atersir Emilia Romagna e Anci Emilia Romagna del 9/06/2020;
- 9.** di stabilire che le riduzioni di cui sopra trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria;
- 10.** di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a cura dell'ufficio tributi ad Atersir ed al Hera spa;
- 11.** di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

**Indi il Consiglio Comunale**, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

**Consiglieri presenti n. 13**

Astenuti n. //

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 3(Miranda Brigida, Manzoni Sara, Monti Guido)

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mauro Ghini

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

*(atto sottoscritto digitalmente)*